



COMUNE DI POGGIO SAN VICINO

Provincia di Macerata
Via del Comune, 2 - 62021 POGGIO SAN VICINO - C.F. 00312750433

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE NUMERO 48 DEL 14-09-20

OGGETTO: VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 PER REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON CONTRIBUTO STATALE

L'anno duemilaventi il giorno quattordici del mese di settembre alle ore 19:00, convocata in modalità elettronica, ai sensi del regolamento comunale, approvato con deliberazione di consiglio comunale 30/07/2020, n. 26, si è svolta la seduta in videoconferenza della Giunta Comunale, alla presenza dei signori:

:

Simoncini Sara	SINDACO	P
ZAMPONI ALBERTO	VICE SINDACO	P
ZAMPONI LUANA	ASSESSORE	A

Assegnati n. 3 In carica n. 3 Presenti n. 2 Assenti [n. 1](#)

Favorevoli 2
Contrari 0
Astenuiti 0

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Trojani Fabio

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza l' Ing. Simoncini Sara

nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

La GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:

- ⇒ la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 21 febbraio 2020, a termini della quale è stato approvato il «*Documento Unico di Programmazione (DUP)*» 2020-2022 e il bilancio di previsione 2020-2022;
- ⇒ la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 09 marzo 2020, a termini della quale è stata approvata «*l'assegnazione delle risorse e degli obiettivi ai fini della performance 2020-2022 ai responsabili delle aree*»;

RIEPILOGATO nello schema qui di seguito le variazioni registrate nei capitoli di nuova istituzione:

variazioni attive			variazioni passive		
maggiori entrate	€	0,00	maggiori spese	€	51.000,00
			minori spese		51.000,00
totale	€	0,00	totale	€	51.000,00

VISTO l'elenco, predisposto dal servizio finanziario, dal quale scaturiscono in modo analitico le variazioni di specie (*allegato «A»*);

VISTO l'articolo 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, che In merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio:

- al comma 1 prevede che il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni, nel corso dell'esercizio, di *competenza* e di *cassa* sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento;
- al comma 2 stabilisce che le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater;
- al comma 3 sancisce che le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno fatte salve le tipologie di variazioni elencate nel comma stesso;
- al comma 4 statuisce che, ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo stesso, le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine;

DATO ATTO che, stante la natura dell'entrata riconducibile a trasferimento di fondi da parte dello Stato, non necessita procedere all'integrazione del «*Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)*», per cui l'ammontare dello stesso deve intendersi confermato negli importi già stanziati in sede di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022;

VISTO l'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e in particolare i commi da 819 a 826, che sanciscono il definitivo superamento del «saldo di competenza» (il cosiddetto «pareggio di bilancio») e, più in generale, delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio;

PRECISATO che, conseguentemente, a partire dal bilancio 2019-2021, il vincolo di finanza pubblica coincide con gli equilibri ordinari disciplinati dal decreto legislativo n. 267/2000 e dal decreto legislativo n. 118/2011, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza «non negativo» e pertanto:

- ✓ gli enti locali, a partire dal 2019, utilizzano il «risultato di amministrazione» e il «fondo pluriennale vincolato» di entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo n. 118/2011;
- ✓ cessano gli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi 469 e seguenti dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

PRECISATO che, conseguentemente, a partire dal bilancio 2019-2021 il vincolo di finanza pubblica coincide con gli equilibri ordinari disciplinati dal decreto legislativo n. 267/2000 e dal decreto legislativo n. 118/2011, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza «non negativo» e pertanto:

- ✓ gli enti locali, a partire dal 2019, utilizzano il «risultato di amministrazione» e il «fondo pluriennale vincolato» di entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo n. 118/2011;
- ✓ cessano gli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi 469 e seguenti dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

VISTI quindi:

- ✓ l'articolo 57, comma 2-quater, lettera a) del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, che abrogando i commi 1 e 3 dell'articolo 216 del decreto legislativo n. 267/2000, che prevedevano l'obbligo dei tesoriери degli enti locali di effettuare i pagamenti nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisire il bilancio di previsione e le successive variazioni, ha soppresso le attività che rappresentano la principale differenza tra il tesoriere e il cassiere;
- ✓ l'articolo 52, comma 1 del decreto-legge 10 agosto 2020, n. 104 che, abrogando il comma 9-bis, dell'articolo 175 del decreto legislativo n. 267/2000, ha soppresso l'adempimento che stabiliva l'invio al tesoriere del prospetto contenente le variazioni di bilancio;

OSSERVATO quindi che in conformità alla risoluzione n. 6741 del 18 settembre 1995 del Ministero dell'Interno – Direzione Centrale per la Finanza Locale – qualora la Giunta si avvalga della facoltà di adottare variazioni di bilancio in via d'urgenza e non sia possibile avere dall'Organo di revisione il parere previsto dall'articolo 239, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto legislativo n. 267/2000, lo stesso potrà essere acquisito al momento della ratifica della variazione da parte del Consiglio dell'Ente;

VISTI:

⇒ il decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;

- ⇒ il decreto legislativo n. 118/2011, come modificato e integrato dal decreto legislativo n. 126/2014;
- ⇒ i principi contabili applicati;
- ⇒ il vigente regolamento di contabilità, per quanto compatibile con il sistema contabile armonizzato;

VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000 dal responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano,

D E L I B E R A

- 1) Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale della presente proposta e del sottostante dispositivo.
- 2) Di procedere alla variazione dell'annualità 2020 del bilancio di previsione 2020-2022 introducendovi gli aggiornamenti risultanti dallo schema di seguito riepilogato:

variazioni attive		
maggiori entrate	€	0,00
totale	€	0,00

variazioni passive		
maggiori spese	€	51.000,00
minori spese		51.000,00
totale	€	0,00

- 3) Di dare atto che a seguito delle variazioni intervenute il bilancio di previsione 2020-2022 rispetta le prescrizioni di cui al combinato disposto dell'articolo 162, commi 2 e 6, e dell'articolo 193, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni, in ordine al pareggio finanziario e a tutti gli equilibri stabiliti per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti e in ordine all'ammontare del «fondo di cassa finale non negativo», come desumibile dall'allegato prospetto analitico (*ALLEGATO «F»*) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 4) Di approvare, quindi, l'allegato prospetto (*allegato «V»*), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, predisposto in rispondenza allo schema di cui all'allegato 8/1 del decreto legislativo n. 118/2011, contenente le variazioni all'annualità 2020 del bilancio 2020-2022, da trasmettere al tesoriere comunale ai sensi dell'articolo 175, comma 9-bis, del decreto legislativo n. 267/2000.
- 5) Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario l'introduzione dei conseguenti aggiornamenti nei registri contabili, nonché la trasmissione del presente atto al tesoriere comunale.
- 6) Di sottoporre il presente provvedimento a ratifica del Consiglio Comunale, entro 60 giorni dalla data della sua adozione, ai sensi del combinato disposto dell'ultimo comma dell'articolo 42 e del comma 4 dell'articolo 175 del decreto legislativo n.

267/2000, previa acquisizione del parere dell'Organo di revisione ex articolo 239, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto stesso.

- 7) Di dare atto che il presente provvedimento comporta variazione al DUP 2020-2022 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 21 febbraio 2020.

Quindi, stante la necessità di garantire il tempestivo finanziamento delle spese di specie;

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano,

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 14-09-2020

Il Responsabile del servizio
Barboni Santina

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 14-09-2020

Il Responsabile del servizio
Barboni Santina

Steso il presente verbale, lo stesso viene letto, approvato e sottoscritto come appresso.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Trojani Fabio

IL SINDACO
Ing. Simoncini Sara

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesposta deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 con pubblicazione numero 213.

Poggio S. Vicino li 08-09-21

Il Segretario Comunale
Dott. Trojani Fabio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 08-09-2021 al 23-09-2021, ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.

Poggio S. Vicino li 23-09-21

Il Segretario Comunale
Dott. Trojani Fabio

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.